



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

23/157/CU05/C8-C9

POSIZIONE SULLA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 15 SETTEMBRE 2023, N. 123, RECANTE “MISURE URGENTI DI CONTRASTO AL DISAGIO GIOVANILE, ALLA POVERTÀ EDUCATIVA E ALLA CRIMINALITÀ MINORILE, NONCHÉ PER LA SICUREZZA DEI MINORI IN AMBITO DIGITALE”

Parere, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,

Punto 05) Odg Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole a maggioranza con il voto contrario delle Regioni Campania, Emilia-Romagna, Toscana e Puglia.

La Conferenza presenta altresì le seguenti proposte emendative:

1. Si propone di sostituire l'art. 12, comma 4, lett. b) con il seguente:

“all'art.2, dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. Non ha altresì diritto al trasferimento dell'Assegno di Inclusione il nucleo familiare per i cui componenti minorenni non sia documentata la regolare frequenza della scuola dell'obbligo. È fatta salva la possibilità che l'Assegno di Inclusione venga gestito dai servizi sociali degli Ambiti Territoriali o dei Comuni di residenza a seguito della presa in carico, al fine di assicurare, in favore dei componenti minorenni del medesimo nucleo, gli interventi e i servizi di inclusione sociale, ivi compresi gli interventi necessari a garantire l'assolvimento dell'obbligo formativo, di cui al comma 2, art.7 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, anche a valere sulle risorse della quota del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui al comma 3 del medesimo articolo 7.”

2. Si propone di sostituire l'art.12, comma 4, lett. c) 1) con il seguente:

“dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. Alla condanna in via definitiva del beneficiario per il reato di cui all'articolo 570-ter del codice penale, nonché alla sentenza definitiva adottata ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, in deroga alle previsioni dell' articolo 445, comma 1-bis, del medesimo codice, consegue la sospensione del beneficio fino alla ripresa della regolare frequenza scolastica del minore documentata con certificazione rilasciata dal dirigente scolastico, ovvero, in mancanza di tale certificazione, per un periodo di due anni. È fatta salva la possibilità che l'Assegno di Inclusione venga riconosciuto e gestito dai servizi sociali degli Ambiti Territoriali o dei Comuni di residenza, a seguito della presa in carico, al fine di assicurare, in favore dei componenti minorenni del medesimo nucleo, gli interventi e i servizi di inclusione sociale, ivi

compresi gli interventi necessari a garantire l'assolvimento dell'obbligo formativo, di cui al comma 2, art.7 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, anche a valere sulle risorse della quota del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui al comma 3 del medesimo articolo 7.”»

Roma, 12 ottobre 2023